

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1063)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERNA, BUFALINI, COLAJANNI, PAPA, PELUSO, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI e VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1973

Corresponsione di una indennità accessoria al personale della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le vicende del dibattito svoltosi in questi giorni sul disegno di legge n. 539 relativo alla concessione di una delega al Governo per lo stato giuridico del personale della scuola.

Il dibattito si è concluso oggi eliminando da quel testo alcune norme di importanza essenziale tra cui quella, particolarmente attesa ed urgente, concernente i miglioramenti economici.

Ci sembra pertanto indispensabile che alle esigenze più che legittime, e ormai non più

differibili, del personale docente e non docente, venga data una prima e immediata risposta, che non pregiudichi ulteriori provvidenze, ma costituisca comunque un atto efficace e concreto, da rendersi esecutivo con ogni possibile celerità.

A questo fine sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge, di cui raccomandiamo caldamente l'approvazione più sollecita.

DISEGNO DI LEGGE

—

A partire dal 1° luglio 1973 e fino al 30 giugno 1974, sarà corrisposto al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, esclusa l'università, un assegno mensile pensionabile di lire 35.000.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 483, sono soppresse le parole: « fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado ».

Al maggiore onere di lire 120 miliardi per l'anno finanziario 1973 si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con successiva legge si disporrà l'attribuzione al personale di cui sopra di un assegno pensionabile a decorrere dal 1° luglio 1974, secondo i principi che saranno stabiliti.